

VENERDI 18 MARZO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Superbonus 110%: edifici senza condominio, l'accollo delle spese è possibile? - pag. 2
- Patto di famiglia e imposta di donazione: la liquidazione dei legittimari - pag. 4
- Rendita catastale proposta: semplificazioni per le annotazioni negli atti catastali - pag. 6

## FINANZIAMENTI

- Bonus locazioni: ammesse anche le imprese che gestiscono le piscine - pag. 18

## LAVORO E PREVIDENZA

- Assicurazione INAIL autonomi dello spettacolo: denunce entro il 18 marzo per evitare le sanzioni - pag. 20
- Casse di previdenza liberi professionisti: aumentano gli investimenti in OICR - pag. 22
- Smart working, green pass e obbligo vaccinale: le novità per i datori di lavoro - pag. 24
- Dipendenti CED, rinnovato il CCNL - pag. 27


## IN EVIDENZA

## Smart working, green pass e obbligo vaccinale: le novità per i datori di lavoro

di Daniele Virgillito - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno e fine dell'obbligo del super green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la versione base. Sono le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza di decreto legge approvato, il 17 marzo, dal Consiglio dei Ministri. Fino al 15 giugno, per gli over 50 resta in ogni caso l'obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti. Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche. Quali sono le altre novità?

Il **31 marzo** si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. L'Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo, ha infatti varato un nuovo decreto legge re-


cante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" rivedendo, in particolare, le norme sugli **obblighi di vaccinazione** e 

## Bonus locazioni: ammesse anche le imprese che gestiscono le piscine

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Si allarga la platea delle imprese beneficiarie del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo. Previsto originariamente dal decreto Sostegni ter a favore delle imprese del settore turistico, con l'approvazione della legge di conversione da parte del Senato, il beneficio viene esteso anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine. Confermate le condizioni di accesso al beneficio. Il credito spetta per i canoni di locazione o affitto d'azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Come usufruire dell'agevolazione?

Platea più ampia per il credito d'imposta sui **canoni di locazione di immobili a uso non abitativo**. L'efficacia della misura è condizionata all'**autorizzazione** della Commissione europea.

Nella versione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) licenziata dal Senato al beneficio sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore della **gestione delle piscine**. Ciò vuol dire che l'effettivo utilizzo del bonus rimarrà in **sospeso** fino a quando non giungerà tale autorizzazione. Imprese ammesse 

## Fisco

Per gli interventi agevolati

## Superbonus 110%: edifici senza condominio, l'accollo delle spese è possibile?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In base al decreto Rilancio, i lavori sulle parti comuni di un edificio condominiale, le cui spese danno diritto al superbonus del 110%, possono essere deliberati con maggioranze assembleari più agevolmente raggiungibili. Inoltre, se alcuni dei condomini sono in disaccordo nell'esecuzione dei lavori, gli oneri da sostenere possono essere accollati agli altri soggetti, in modo da superare eventuali volontà contrarie alla realizzazione dell'intervento. Questa norma può essere applicata, sia pure con i necessari adattamenti, anche nel caso in cui gli interventi debbano essere effettuati su un edificio senza condominio?

Il superbonus rappresenta un'agevolazione la cui applicazione può essere piuttosto difficile, soprattutto laddove i lavori riguardino le **parti comuni di un edificio condominiale**.

A tal fine l'art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), così come modificato dal decreto Agosto, ha reso possibile deliberare i lavori agevolati, le cui spese danno diritto alla detrazione del 110%, con **maggioranze assembleari più agevolmente raggiungibili**.

### Delibere condominiali con maggioranze semplificate

Il comma 9-bis prevede espressamente che "le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi [...] e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto [...], sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio". Sempre al fine di rendere più agevoli le delibere, il legislatore ha previsto con una successiva disposizione che "le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano **parere favorevole**".

### Accollo delle spese anche per interventi su edifici senza condominio?

Se alcuni dei condomini sono in **disaccordo** nell'esecuzione dei lavori, è possibile che gli oneri da sostenere siano accollati agli altri soggetti in modo da superare eventuali volontà contrarie alla realizzazione dell'intervento. In questo caso, le maggiori spese sostenute da una parte dei soggetti sono comunque detraibili a condizione, però, di rispettare i limiti massimi di spesa.

Si pone però il problema se questa norma possa essere

applicata, sia pure con i necessari adattamenti, laddove gli interventi debbano essere effettuati su un **edificio senza condominio**.

Dal 1° gennaio 2021, in conseguenza di una modifica normativa apportata dalla legge di Bilancio, è possibile fruire del superbonus anche per gli interventi effettuati su edifici posseduti da un unico proprietario o da comproprietari, quindi senza condominio. Ciò a condizione che l'edificio sia di modeste dimensioni, cioè composto **da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate.

Tuttavia, laddove l'edificio sia posseduto in comproprietà da due o più soggetti, le parti potrebbero avere interesse ad applicare la disposizione che consente l'accollo delle spese solo ad una parte dei condomini per gli interventi condominiali.

### Ad esempio

Tre comproprietari di un edificio di modeste dimensioni potrebbero accordarsi in maniera tale che le spese relative all'intervento, da effettuarsi sull'intero edificio, vengano materialmente sostenute da due comproprietari escludendo il terzo in disaccordo. In questo caso, ove la soluzione fosse positiva, i primi due soggetti potrebbero beneficiare della detrazione del 110%. I dubbi traggono origine, come detto, dalla necessità di adattare la disposizione in commento, concepita al fine di superare i contrasti all'interno dell'assemblea condominiale, al fine di rendere possibile l'intervento su un edificio privo di condominio.

In realtà, non sembra possa essere negata tale possibilità in quanto la terza comproprietaria potrebbe "ostacolare" i lavori essendo contraria a sostenere le spese a suo carico. Naturalmente, la norma deve essere adattata. In mancanza di un'assemblea condominiale è necessario che le due comproprietarie, disposte ad accollarsi interamente i costi dell'intervento, manifestino con evidenza la loro volontà in tal senso. È più che opportuno che la **manifestazione di volontà di accollarsi i costi** dell'intero intervento, nei confronti

della terza comproprietaria contraria, avvenga con un **atto avente data certa**, quindi con uno scambio di **corrispondenza commerciale** o a mezzo **posta elettronica certificata**.

In questo caso, le comproprietarie che sosterranno effettivamente le spese potranno beneficiare per intero della relativa detrazione. L'immobile risulta in questo caso assimilato ad un condominio.

## Fisco

L'evoluzione della giurisprudenza

## Patto di famiglia e imposta di donazione: la liquidazione dei legittimari

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Fondatori di CLA Ceppellini Lugano &amp; Associati

Nel corso degli anni, la giurisprudenza tributaria ha fornito valutazioni diverse circa il trattamento delle somme che i beneficiari del patto di famiglia sono chiamati a versare ai legittimari esclusi. Negli ultimi tempi, tuttavia, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29506 del 2020, sembra essersi consolidato l'orientamento che valuta questi valori come donazioni provenienti direttamente dal disponente. La liquidazione del conguaglio, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari. Si applicano quindi franchigie e aliquote che devono tenere conto del rapporto tra il disponente e il destinatario del conguaglio.

Nel **patto di famiglia** assume rilievo non solo l'aspetto di trasmissione dell'azienda ai **discendenti beneficiari**, ma anche la presenza di sistemazioni patrimoniali che riguardano i **legittimari** non individuati come beneficiari.

Su questo aspetto, alcune indicazioni sono state inizialmente espresse dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008:

“L'agevolazione recata dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell'ambito applicativo dell'**imposta sulle successioni e donazioni**”.

Per completezza, ricordiamo anche che i partecipanti al patto di famiglia non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali possono rinunciare all'attribuzione in denaro o in natura loro spettante, e che tale **rinuncia**, non avendo effetti traslativi, è soggetta alla sola **imposta di registro in misura fissa**, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR).

Una volta stabilito che la sistemazione tra le parti assume rilievo ai fini dell'imposta di donazione, l'attenzione si sposta necessariamente sul suo inquadramento ai fini di questa imposta.

La giurisprudenza tributaria ha fornito valutazioni diverse circa il trattamento delle somme che i beneficiari del patto di famiglia sono chiamati a versare ai legittimari esclusi. Negli ultimi tempi, tuttavia, sembra essersi consolidato l'orientamento che valuta questi valori come donazioni provenienti direttamente dal disponente.

### La prima lettura della Cassazione

L'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823 della Corte di Cassazione è la prima pronuncia che specificamente si è occupata del trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni della somma che il soggetto assegnatario deve liquidare ad altri soggetti (fratelli e sorelle).

Secondo un articolato ragionamento, che si presta però ad alcune critiche, la Cassazione sostiene che “la disciplina fiscale dell'istituto ne riflette la natura essenzialmente liberale e donativa. E ciò sia per quanto concerne l'atto di trasferimento aziendale dal disponente al discendente, sia per quanto attiene alle quote di liquidazione che quest'ultimo è tenuto a versare ai legittimari non assegnatari. [...] In ordine al secondo aspetto, viene in considerazione il D.Lgs. n. 346 del 1990, articolo 58, comma 1, secondo cui “gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari”.

La conclusione è pertanto che il **prelievo tributario** deve essere **determinato** in ragione del **rapporto** intercorrente tra l'**assegnatario** e il **legittimario non assegnatario**; non già di quello intercorrente (discendenza in linea retta) tra il disponente e l'assegnatario. Si devono quindi applicare l'aliquota del 6% e la franchigia di 100.000 euro.

Questa tesi è stata oggetto di numerose critiche, soprattutto perché parte dal presupposto di poter frazionare il patto di famiglia in due atti distinti (l'assegnazione al beneficiario e la liquidazione al legittimario), non tenendo però conto del collegamento intrinseco tra i due aspetti. La liquidazione a favore del legittimario, infatti, non può che essere totalmente dipendente dalla presenza dell'attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni.

Quindi, l'inquadramento del patto di famiglia nell'ambito dell'art. 58 del TUS dovrebbe portare alla conclusione che si tratta di un **unico atto** che prevede **diverse**

**liberalità** dell'imprenditore, una a favore del beneficiario e le altre a favore dei legittimari non assegnatari.

### La sentenza della Cassazione del 2020

La Suprema Corte è tornata sul tema dell'imposizione indiretta delle disposizioni contenute nel patto di famiglia, superando la precedente presa di posizione, nella sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506.

**Leggi anche** Patto di famiglia: la liquidazione al legittimario non assegnatario è una donazione da parte del disponente

Premesso che sul piano dell'imposizione, al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale prevista per la **donazione modale**, la sentenza conclude che gli oneri posti a carico del beneficiario dell'attribuzione e a favore di altri soggetti individualmente determinati, ai fini fiscali, rilevano come attribuzioni provenienti, rispettivamente, dal **de cuius** o dal donante. E ciò avviene anche se è indiscusso che l'adempimento dell'onere spetta all'erede (o al legatario) e al donatario con beni provenienti dal suo personale patrimonio.

In questo modo, viene applicata l'imposta tenendo a riferimento l'**effettivo passaggio della ricchezza** che, nei confronti dell'erede (o legatario) e del donatario, è ridimensionato, a causa dell'adempimento dell'onere, nella stessa misura in cui determina un arricchimento in favore del terzo beneficiario. Infatti, la liquidazione dei legittimari virtuali, imposta all'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni, riduce l'incremento patrimoniale arrecato a quest'ultimo e si risolve in autonomo incremento patrimoniale per i destinatari della liquidazione.

Secondo i Giudici, la **liquidazione del conguaglio**, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come **liberalità dell'imprenditore** nei confronti dei **legittimari non assegnatari**. Si applicano quindi franchigie e aliquote che devono tenere conto del rapporto tra il disponente e il destinatario del conguaglio.

Osserviamo peraltro che è assolutamente irrilevante, dal punto di vista operativo, che la liquidazione operata dal legittimario avvenga mediante l'impiego di risorse finanziarie che questi già possedeva oppure con importi ricavati successivamente dalla gestione dell'azienda (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di una liquidazione protratta nel tempo).

In sintesi, la sentenza fissa i seguenti principi:

"1) Il patto di famiglia [...] è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento

dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari;

2) In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'articolo 768-*quater* Codice civile è applicabile il disposto dell'articolo 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, **donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario**, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio;

3) L'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, D.Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, **non anche alle liquidazioni** operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari".

È stata avanzata anche qualche considerazione critica a proposito del terzo principio sopra citato: se si ritorna all'impostazione sopra richiamata che vede nel patto di famiglia un atto unitario contenente più liberalità, si dovrebbe infatti arrivare alla conclusione che la regole di imposizione ai fini dell'imposta sulle donazioni dovrebbero essere omogenee: in sostanza, si dovrebbe applicare un'unica norma per tutte le disposizioni contenute nell'atto, e pertanto dovrebbe potersi applicare l'esenzione anche per le liquidazioni ricevute dai legittimari e provenienti dal beneficiario.

### La giurisprudenza di merito

Successivamente alla pronuncia del 2020, hanno iniziato a formarsi decisioni delle Commissioni di merito che recepiscono l'orientamento della Cassazione: la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha adottato una sentenza pienamente in linea con i criteri sopra enunciati (sentenza 12 luglio 2021, n. 552/6/21). In particolare, il conguaglio dovuto dal beneficiario del patto a favore della sorella è stato ritenuto tassabile solo per la parte eccedente la franchigia (1 milione di euro) e all'aliquota del 4 %, trattandosi di donazione da parte del genitore disponente. In senso analogo si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia nella decisione del 15 settembre 2021.



## Fisco

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

## Rendita catastale proposta: semplificazioni per le annotazioni negli atti catastali

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

In tema di rettifica della rendita catastale "proposta", con la circolare n. 7/ del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni iscritte negli atti catastali, in ragione del fatto che la rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva. Il documento di prassi richiama, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione con cui è stato chiarito che il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta per l'Amministrazione la decadenza dal potere di verifica.

Con la circolare n. 7/E del 17 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su modalità e termini per la **rettifica della rendita catastale "proposta"** e sulle relative **annotazioni** negli atti del catasto. In particolare, le nuove indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria riguardano la gestione del **procedimento di verifica** della rendita proposta, con introduzione di alcune **semplificazioni** in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012.

La tematica è di particolare interesse, poiché assume degli importanti risvolti pratici anche a fini impositivi.

### Il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale

Il **procedimento partecipativo** di determinazione della **rendita catastale** degli immobili appartenenti al catasto fabbricati si avvia con la presentazione, da parte dell'utente, delle **dichiarazioni** per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte in applicazione delle disposizioni del D.M. n. 701/1994 e conformemente alle procedure di tipo informatico (**DOCFA**), che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

Il decreto del 1994 prevede che le dichiarazioni siano sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione.

Le dichiarazioni contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo.

Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.

Questa rendita, quindi, rimane negli atti catastali come

**"rendita proposta"** fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della **rendita catastale definitiva**.

È facoltà dell'Amministrazione finanziaria di verificare le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto.

Nell'ambito di questa normativa ha assunto una particolare importanza l'art. 74, legge n. 342/2000 che - relativamente all'**efficacia della rendita iscritta negli atti catastali** - stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere **dalla loro notificazione**, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita, e dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre ricorso.

Ovviamente dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai **comuni** interessati.

### La posizione della giurisprudenza

#### Su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta

Con la circolare n. 7/E/2022, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sull'analisi della giurisprudenza, sottolineando come la Corte di Cassazione abbia confermato la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria affermando che il termine di **12 mesi** per la determinazione della **rendita catastale definitiva non ha natura perentoria** e non è stabilito a pena di decadenza.

In particolare, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34246, questo termine non è stabilito a pena di decadenza, e ciò non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe

in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita.

Quindi, secondo la Corte di Cassazione la procedura DOCFA ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di rendita proposta fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva.

Per cui il termine di un anno assegnato all'Ufficio **non ha natura perentoria** con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica, costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e aggiornamento del catasto, ma meramente ordinatoria.

L'Amministrazione finanziaria è quindi giunta a ribadire che il **decorso del termine di un anno** previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva **non comporta la decadenza** dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "rendita proposta" fino a che l'Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.

#### **Su notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali**

Dal 1° gennaio 2000, gli **atti attributivi o modificativi** delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono **efficaci** a decorrere dalla loro **notificazione** ai soggetti intestatari.

Dalla normativa in questione è scaturito il dubbio circa l'utilizzabilità, a fini impositivi, della rendita attribuita o modificata con riferimento ai **periodi anteriori alla notifica** del relativo atto attributivo o modificativo.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti già con la sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160, emessa a Sezioni Unite, con cui ha avuto modo di chiarire che la **notifica degli atti** attributivi è **soltanto condizione della loro efficacia**.

Secondo i giudici di legittimità, l'inciso previsto dall'art. 74, legge n. 342/2000 "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita una volta notificata a fini impositivi anche per **annualità d'imposta "sospese"**. Con il termine sospese, si fa riferimento alle annualità d'imposta suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Di conseguenza dalla notifica decorre il **termine per l'impugnazione dell'atto** attributivo o modificativo, ma ciò **non esclude l'applicabilità della rendita** anche al **periodo precedente**, stante la natura

dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

Da queste considerazioni, occorre, quindi, differenziare:

- l'**efficacia** della **rendita catastale modificata**, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;

- l'**utilizzabilità** della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite, sospese. Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, queste conclusioni sono state ribadite dalla Suprema Corte nelle ordinanze 15 aprile 2021, n. 9963, 24 marzo 2021 n. 8197 e n. 8198 e 30 dicembre 2020, n. 29898.

#### **Semplificazione delle annotazioni iscritte negli atti catastali**

In ragione dell'orientamento della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune **semplificazioni** in merito alle **specifiche annotazioni** già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con l'art. 1, comma 3, D.M. n. 701/1994 che stabilisce che la rendita rimane negli atti catastali come "**rendita proposta**" fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Di conseguenza, le procedure di gestione delle dichiarazioni DOCFA saranno adeguate, per consentire l'inserimento negli atti informatizzati di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti, come di seguito riportate:

- unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l'ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità: è prevista l'annotazione "**Classamento e rendita proposti** (D.M. 701/94)";

- classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione: è prevista l'annotazione "**Classamento e rendita validati**";

- classamento e rendita rettificati dall'ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti: è prevista l'annotazione "**Classamento e rendita rettificati**"

Quanto allo specifico riferimento alla proposta della rendita e contestuale richiesta di riconoscimento dei **requisiti di ruralità**, le locuzioni ammesse sono le seguenti:

- unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, e contestuale richiesta di ruralità, per i quali l'ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità: è prevista

l'annotazione **“Richiesta ruralità - Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”**;

- classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione - ruralità accertata: è prevista l'annotazione **“Classamento e rendita validati - ruralità accertata”**;

- classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione - ruralità respinta: è prevista l'annotazione **“Classamento e rendita validati - richiesta di ruralità respinta”**;

- classamento e rendita rettificati dall'ufficio a seguito

di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti - ruralità accertata: è prevista l'annotazione **“Classamento e rendita rettificati - ruralità accertata”**;

classamento di classamento e rendita rettificati dall'ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti - ruralità respinta: è prevista l'annotazione **“Classamento e rendita rettificati - richiesta di ruralità respinta”**.

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 17/03/2022, n. 7



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva al 10% anche per trattamento dei rifiuti: in quali casi

Le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti possono fruire dell'aliquota IVA agevolata del 10%, qualora siano riconducibili alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 122 del 17 marzo 2022 con cui ha precisato che quanto alle prestazioni attuate nell'impianto di recupero del biogas, tali attività, costituendo parte integrante e conclusiva del processo di smaltimento dei rifiuti, possono fruire della medesima aliquota applicata alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei rifiuti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 122 del 17 marzo 2022, in tema di servizi di costruzione di impianto di **trattamento di rifiuti** liquidi extra-fognari, servizi di gestione e manutenzione.

Ai sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della medesima Tabella tra le quali rientrano le **opere di urbanizzazione primaria** e secondaria.

Possono, altresì, fruire **dell'aliquota IVA del 10%**, gli interventi di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati su qualsiasi tipologia di immobile, ivi compresi, dunque, gli interventi "pesanti" di recupero edilizio (i.e. restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In base all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, si considerano **opere di urbanizzazione primaria** le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato.

In riferimento all'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, sono opere di **urbanizzazione secondaria** gli asili nido e le scuole materne; le scuole dell'obbligo nonché le strutture e i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; i mercati di quartiere; le delegazioni comunali; le chiese e gli altri edifici religiosi; gli impianti sportivi di quartiere; i centri sociali

e le attrezzature culturali e sanitarie; le aree verdi di quartiere.

In linea generale, all'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è riconosciuta la funzione di individuare con carattere di **tassatività** le infrastrutture indispensabili per assicurare alla collettività di un determinato insediamento residenziale le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza (Cassazione civile, sezione V, 27 gennaio 2010, n. 1652).

Per quanto riguarda l'individuazione delle **opere di urbanizzazione**, assumono rilevanza dirimente, ai fini che qui interessano, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 34/E del 15 marzo 2011, in base ai quali nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria vanno annoverate le "attrezzature sanitarie" che ricomprendono, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 266 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell'ambiente), le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Gli impianti di trattamento di **rifiuti liquidi extra-fognari** potrebbero, dunque, essere ricompresi tra le opere di **urbanizzazione secondaria** e, in particolare, tra le "attrezzature sanitarie" di cui all'art. 4, secondo comma, lett. g), della legge n. 847 del 1964, se gli stessi presentino le caratteristiche proprie degli impianti di smaltimento, riciclaggio e distruzione di rifiuti di cui al Codice dell'ambiente.

Al riguardo, peraltro, si fa presente che, in linea generale, la qualificazione di una determinata opera come "opera di urbanizzazione" spetta alle Autorità amministrative competenti in tema di classificazioni urbanistiche.

In tal caso gli interventi relativi alla "nuova costruzione" e alla ristrutturazione dell'impianto e dei vari sottosistemi destinati al trattamento dei rifiuti liquidi, possono fruire **dell'aliquota IVA del 10%** ai sensi, rispettivamente, dei richiamati numeri 127-septies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene che possano, altresì, fruire **dell'aliquota agevolata**, ai sensi dell'art. 127-sexies della Tabella A, Parte III, allegata al citato decreto, le cessioni di beni forniti per la **costruzione dell'impianto** in questione, ad eccezione delle materie prime e semilavorate.

Per quanto riguarda il trattamento IVA dell'intervento di ampliamento dell'impianto di **recupero del biogas**, pertinenziale all'impianto di trattamento dei rifiuti, l'Amministrazione finanziaria ha già fornito opportuni chiarimenti con la già citata Risoluzione n. 34 /E

del 2011. In particolare, nella risoluzione citata è evidenziato che gli **impianti di captazione del biogas** rientrano tra gli impianti di **smaltimento dei rifiuti**, dei quali costituiscono parte integrante e conclusiva del processo. Pertanto, agli impianti in discorso risulta applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10%.

#### Iva agevolata per trattamento dei rifiuti

Per quanto riguarda il quesito concernente l'applicabilità **dell'aliquota IVA del 10%** di cui al 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 alle prestazioni poste in essere per il **trattamento dei rifiuti** gestiti nell'impianto della società, è stato evidenziato che il decreto legislativo del 05 febbraio 1997 n.22, richiamato dal n. 127- sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 è stato abrogato dall'articolo 264, primo comma, lett. i), del d. Lgs n. 152 del 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto decreto (29 aprile 2006).

In seguito all'anzidetta abrogazione, il richiamo al d. Lgs. n. 22 del 1997 operato dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 deve intendersi riferito al d. Lgs. n. 152 del 2006. Pertanto, le prestazioni relative al **trattamento dei rifiuti** presso l'impianto gestito dalla società possano fruire **dell'aliquota agevolata del 10%** prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, qualora siano riconducibili alle **prestazioni di gestione**, stoccaggio e deposito temporaneo di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali", come definite dagli artt. 183 e 184 del d. Lgs. n. 152 del 2006. In merito all'applicazione **dell'aliquota IVA agevolata** alle prestazioni poste in essere nell'impianto di **recupero del biogas**, in considerazione dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 34/E del 2011, è stato evidenziato che tale attività - costituendo parte integrante e conclusiva del processo di smaltimento dei rifiuti - può fruire della medesima aliquota applicata alle prestazioni poste in essere per il trattamento dei **rifiuti** gestiti nell'impianto ai sensi del n. 127- sexiesdecies della Tabella A, Parte III del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tra l'altro in linea di principio, il n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, riconosce l'aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978 con espressa esclusione della manutenzione ordinaria e della manutenzione straordinaria. Il seguente n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto riconosce l'aliquota agevolata unicamente alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei **rifiuti urbani** e speciali espressamente individuati.

Occorre, dunque, valutare se le **prestazioni di**

**manutenzione ordinaria** e straordinaria degli impianti trattamento dei rifiuti e di recupero del biogas (pertinenziale al primo), possano qualificarsi come **accessorie** all'operazione principale di gestione dei rifiuti.

Quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti potranno fruire dell'aliquota agevolata del 10% prevista per la gestione degli stessi (dal n. 127-sexiesdecies Tabella A, parte III, allegata al citato decreto), qualora sia riscontrabile sotto il profilo funzionale, il nesso di **accessorietà** di tali interventi rispetto alla gestione dell'impianto medesimo e sempre che detti interventi di manutenzione siano eseguiti dal medesimo soggetto che gestisce gli impianti.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/03/2022, n. 122](#)

#### Fisco

Interrogazione in Commissione finanze

## L'abolizione dell'IRAP non è retroattiva: l'Agenzia delle entrate non può sospendere l'attività di riscossione

La nuova normativa della Legge di bilancio per il 2022 che ha introdotto un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non ha efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022. Lo ha chiarito la Commissione finanze della Camera dei deputati in data 16 marzo 2022, con l'interrogazione 5-07710. Fino al 2021 non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Nella Commissione finanze della Camera dei deputati in data 16 marzo 2022, si è svolta l'interrogazione 5-07710, in tema di applicazione delle disposizioni in materia di **abolizione dell'IRAP**.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo **IRAP** iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo,

con puntuali modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato. La stessa legge n. 208 del 2015 ha previsto l'**esclusione dal tributo** in favore dei soggetti che esercitano un'attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

Quindi, l'esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni conferma il progressivo **ridimensionamento dell'IRAP** anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all'articolo 5, prevede, nell'ambito della revisione dell'imposizione personale e dell'imposizione sul reddito d'impresa un graduale superamento dell'IRAP.

Giova evidenziare inoltre che, prima dell'intervento normativo adottato con la **legge di bilancio**, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in **assenza di autonoma organizzazione**, di fatto, erano già escluse dal tributo, il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l'assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.

Alla luce di un consolidato orientamento della **Suprema Corte di Cassazione** il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali** eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

L'accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto. Pertanto, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal

tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno **dell'autonoma organizzazione**. E quindi le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell'esercizio individuale di arti e professioni.

Ciò considerato all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce **un'esclusione soggettiva** dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

La riforma non determina una **disparità di trattamento** rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone. Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la **non debenza** del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Ne consegue che non esista **alcuna possibilità di sospensione**, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Camera Deputati - Commissione finanze, interrogazione 16/03/2022, n. 5-07710

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva ridotta per integratori alimentari: in quali casi

Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile degli integratori alimentari, è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, se sono ricompresi nella voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 121 del 17 marzo 2022 con cui ha precisato che la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli integratori siano riconducibili - in base al parere dell'ADM - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto

IVA, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 121 del 17 marzo 2022, in tema di : **integratori alimentari** e aliquota IVA.

I cd. **integratori alimentari** non sono un prodotto che di per sé beneficia dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ne analizza la relativa **composizione**. In altri termini, la cessione degli **integratori alimentari** è stata ritenuta soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili - in base al parere dell'ADM - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento. Con numerosi documenti di prassi, è stato affermato che agli stessi si applica **l'aliquota del 10 per cento** in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, ("preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura") sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell'ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove".

Se la merce è da classificare al Capitolo 21 «Preparazioni alimentari diverse», ove sono classificate: Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro.

Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere **l'organismo in buona salute**.

Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04).

Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile degli integratori alimentari, è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, se sono ricompresi nella voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/03/2022,

n. 121

**Fisco**

Dall'Agenzia delle Entrate

## Locazioni Brevi: nuove informazioni da inserire nelle comunicazioni

Con riferimento alle comunicazioni relative alle Locazioni Brevi, il provvedimento del 17 marzo 2022, che modifica quello emanato in data 12 luglio 2017, ha previsto l'integrazione delle comunicazioni con informazioni ulteriori, relative all'anno di riferimento della locazione e ai dati catastali dell'immobile oggetto di locazione. I dati catastali, la cui indicazione è prevista, in sede di prima applicazione, come facoltativa, risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l'immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 17 marzo 2022 con cui ha previsto disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del DL n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il nuovo Provvedimento modifica il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. prot. 132395 del 12 luglio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha definito le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Con l'intervento, si prevede che la comunicazione prescritta dal Provvedimento del 2017 venga integrata con informazioni ulteriori, relative all'anno di riferimento della locazione e ai dati catastali dell'immobile oggetto di locazione.

L'integrazione del contenuto della comunicazione con le suddette informazioni risponde all'esigenza di poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, con riguardo al periodo durante il quale l'immobile risulta locato ed alla identificazione dell'immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.

In particolare, i dati catastali, la cui indicazione è prevista, in sede di prima applicazione, come facoltativa, risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano,



l'immobile

oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali. La comunicazione deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet ed eventualmente aggiornate con apposito comunicato.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 17/03/2022, n. 86984

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Acquisto con agevolazione "prima casa" in presenza di inidoneità dell'immobile "pre posseduto"

Nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata, è possibile beneficiare dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", indisponibile per il proprietario. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 1 del 17 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 1 del 17 marzo 2022 riguardante l'acquisto di altro immobile con **agevolazione "prima casa"** in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità **dell'immobile "pre posseduto"**, dichiarato inagibile dall'Autorità competente.

Secondo quanto previsto dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 costituiscono **condizioni ostative** alla fruizione dei benefici "prima casa", tra l'altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, l'intento del legislatore è evitare il duplice godimento **dell'agevolazione "prima casa"** che

si realizzerebbe all'atto del secondo acquisto laddove l'agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.

Con risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017, concernente una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, è stato affermato come, per effetto dell'evento stesso, si è verificato un **impedimento oggettivo**, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative.

Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile **"pre posseduto"** risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", si potrà beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima.

Ne consegue che nel caso di un immobile acquistato fruendo **dell'agevolazione "prima casa"** che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata, è possibile beneficiare dell'agevolazione in argomento per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità **dell'immobile "pre posseduto"**, indisponibile per il proprietario.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 17/03/2022, n. 1

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Non imponibilità Iva: la condizione di navigazione in alto mare non si riferisce alle navi per operazioni di salvataggio

Per beneficiare del regime di non imponibilità Iva, la condizione per cui la nave deve essere adibita alla



navigazione in alto mare si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 120 del 17 marzo 2022 con cui ha rettificato la risposta a interpello n. 97 dell'8 marzo 2022

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 120 del 17 marzo 2022 con cui ha rettificato la risposta a interpello n. 97 dell'8 marzo 2022 riguardante la **non imponibilità Iva**, la dichiarazione di alto mare e i servizi di demolizione.

Le diverse fattispecie individuate dall'articolo 8-bis del Decreto IVA devono essere interpretate coerentemente alla direttiva del 28 novembre 2006, 2006/112/CE (Direttiva IVA), relativa al sistema comune **d'imposta sul valore aggiunto**, di cui la normativa nazionale costituisce attuazione.

Al riguardo, giova ricordare che per costante giurisprudenza della **Corte di Giustizia Europea** le esenzioni devono essere interpretate in maniera restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 26 giugno 1990, causa C-185/89, Velker International Oil Company, punto 19; 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimber Air, punto 25)".

Nel pronunciarsi quindi sull'articolo 15, n. 4, lettere a) e b) della sesta direttiva, rifuso nell'attuale art. 148, lett. a) della Direttiva IVA, i giudici comunitari hanno precisato che il riferimento a navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca deve essere inteso nel senso "che il criterio **dell'impiego in alto mare** si debba applicare a tutti i tipi di navi menzionati nella detta disposizione".

Secondo i giudici europei, l'applicazione del criterio della navigazione d'alto mare non consente l'esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare.

#### Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

In coerenza con la normativa e la giurisprudenza unionali richiamate, a maggiore precisazione di quanto affermato nella precedente risposta l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto chiarito dalla risoluzione 12 gennaio 2017, n. 2/E, che per beneficiare del **regime di non imponibilità**, la condizione per cui la nave deve

essere adibita alla navigazione in alto mare si riferisce alle navi che effettuano **trasporto a pagamento** di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.

Le **imbarcazioni** che possono essere ammesse al regime di non imponibilità sono solo quelle espressamente indicate dall'articolo 8-bis e le prestazioni di servizi che possono godere del medesimo regime, tra cui, ovviamente anche le operazioni di demolizione, devono riguardare necessariamente tali tipologie di natanti.

Inoltre, per quanto riguarda più strettamente gli aspetti procedurali, si ricorda che l'articolo 8-bis, terzo comma, del Decreto IVA, stabilisce che una **nave** si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2021 e ulteriori **chiarimenti** in merito sono stati forniti dall'amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021.

Ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/03/2022, n. 120

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

**Regime lavoratori impatriati e rientro post distacco all'estero: non spetta in caso di medesimo contratto e**

## datore di lavoro

In tema di lavoratori impatriati, con riferimento ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, è stato precisato, tra l'altro, che non spetta il beneficio fiscale in questione nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022 con cui ha precisato che tale preclusione sussista anche qualora il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione del lavoratore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022, in tema di applicazione del regime dei lavoratori impatriati per rientro a seguito di distacco all'estero disposto contestualmente all'assunzione.

Il decreto internazionalizzazione ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati". La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), in vigore dal 1° maggio 2019.

Per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell'articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di

imposta successivi.

In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile, all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, è stato precisato, tra l'altro, che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Si ritiene, al riguardo, che tale preclusione sussista anche qualora il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione del lavoratore.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/03/2022, n. 119

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva separata per le attività del fondo immobiliare

Nell'ambito di un fondo immobiliare, è possibile esercitare legittimamente l'opzione per l'applicazione separata dell'IVA, in relazione all'attività di sviluppo e riqualificazione degli immobili propri, rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare, nel presupposto che le attività presentino elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali tali da poter essere considerate distinte e autonome. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 123 del 17 marzo 2022 con cui ha fornito chiarimenti in tema di applicazione separata dell'IVA e separazione delle attività nell'ambito di un fondo immobiliare.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 123 del 17 marzo 2022, in tema di opzione per l'applicazione separata dell'IVA e separazione delle attività nell'ambito di un fondo immobiliare.

L'articolo 36, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972,

prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per **l'applicazione separata dell'imposta** relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che effettuano sia **locazioni**, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

L'opzione per la **separazione delle diverse attività economiche** prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa (i.e. separazione facoltativa delle attività) presuppone che le attività in questione siano distinte e **obiettivamente autonome**.

Con la Circolare n. 19/E del 2018 è stato chiarito che, ai fini della **separazione delle attività**, il riferimento ai codici ATECO costituisce solo uno dei criteri con cui è possibile procedere alla **separazione**. Si tratta, infatti, di un criterio formalistico che, in quanto tale, consente più agevolmente un controllo circa la corretta imputazione delle singole operazioni alle attività di cui trattasi ed è, dunque un criterio utile e adottabile in via **principale**, ma non può considerarsi esaustivo per il riscontro della diversità delle attività separabili. La circolare citata, nel chiarire che la riconducibilità delle attività esercitate dal contribuente ad un medesimo codice della classificazione ATECO non assume necessariamente carattere ostativo alla **separazione** di cui al predetto art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, precisa, altresì, che **l'uniformità** negli elementi essenziali delle predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.

Per quanto riguarda, in particolare, la **separazione facoltativa** delle attività nell'ambito del settore immobiliare, è stato chiarito con la Circolare n. 22/E del 2013 che la formulazione letterale dell'art. 36 terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 presuppone un criterio di **separazione** basato non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all'operazione, ma anche

sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall'abitativo).

I sub-settori di attività delle "cessioni di altri fabbricati" e delle "locazioni di altri fabbricati" saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti.

E' stata ammessa la possibilità di separare le diverse attività immobiliari (cessioni e locazioni) imputabili ad un **fondo immobiliare** gestito da una SGR, suddividendo, nei termini anzidetti, le locazioni e cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA dalle locazioni e cessioni di altri fabbricati.

Quindi nel presupposto che le attività presentino, nei termini anzidetti, elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali tali da poter essere considerate **distinte e autonome**, è possibile esercitare legittimamente l'opzione per **l'applicazione separata dell'IVA**, di cui all'articolo 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'attività di sviluppo e riqualificazione degli immobili propri, rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare. In tal senso, detta soluzione è coerente con quanto chiarito con la Risposta n. 471 del 09/07/2021, nella quale è stato previsto che un **Fondo pensione** può separare ex art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972 l'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo, in vista della successiva **cessione degli immobili**, dalla normale attività di compravendita di immobili svolta dal medesimo Fondo pensione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/03/2022, n. 123](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Cessione bonus edilizi ante 25 febbraio 2022: l'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità operative

L'Agenzia delle entrate, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 17 marzo 2022, ha chiarito il numero di cessioni dei crediti derivanti da detrazioni "edilizie" che possono essere effettuate e a favore di quali soggetti nel caso in cui le comunicazioni di opzione siano state presentate prima del 26 febbraio 2022. Si chiarisce, quindi, un importante aspetto relativo alla entrata in vigore delle nuove norme che limitano le cessioni dei crediti in questione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ nella quale risponde al quesito relativo a quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che, antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 13/2022 (cd. decreto Frodi), hanno già comunicato all'Agenzia l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Nella risposta si ricorda che il suddetto decreto ha previsto la possibilità - a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore) - di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "qualificati").

Continua invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la norma che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Nella FAQ, quindi, in forma tabellare, vengono indicati tutti i vari casi che possono verificarsi e le possibili soluzioni.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, FAQ 17/03/2022

## Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale UE

## IVA e accise: pronto il nuovo certificato di esenzione per sforzi di difesa e Covid-19

Con il regolamento di esecuzione UE n. 2022/432, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE, è stato sostituito il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise al fine di consentire agli Stati membri di applicare in modo uniforme la nuova esenzione dall'IVA agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione e le nuove esenzioni dall'IVA relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di Covid-19. Il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell'esenzione dall'IVA e/o dalle accise.

Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione UE N. 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente

al **certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise**.

Il regolamento prevede la sostituzione degli allegati al regolamento di esecuzione n. 282/11 e stabilisce espressamente che:

- l'allegato I si applica **fino al 30 giugno 2022**;

- l'allegato II si applica a **decorrere dal 1° luglio 2022**.

La sostituzione si è resa necessaria poiché la direttiva n. 2006/112/CE e la direttiva n. 2008/118/CE sono state modificate dalla direttiva UE n. 2019/2235, che ha introdotto **esenzioni dall'IVA e dalle accise** per gli **sforzi di difesa** intrapresi nell'ambito dell'Unione. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1° luglio 2022.

Inoltre, la direttiva IVA è stata ulteriormente modificata mediante la direttiva UE n. 2021/1159 che ha introdotto nuove esenzioni dall'IVA relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di Covid-19. In considerazione dell'urgenza della situazione determinata dalla pandemia di Covid-19, tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri, **con effetto retroattivo**, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell'esenzione dall'IVA e/o dalle accise e quindi al fine di consentire agli Stati membri di applicare in modo uniforme la nuova esenzione dall'IVA agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione e le nuove esenzioni dall'IVA relative alle misure adottate a livello dell'Unione in risposta alla pandemia di Covid-19, il certificato è **stato modificato**.

Pertanto, i nuovi allegati I e II, con applicazione temporale diversa, riguardano il **certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise**.

In particolare, per il fornitore e/o il depositario autorizzato il nuovo certificato funge da **documento giustificativo dell'esenzione** prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/personone) ai sensi dell'art. 151 della direttiva n. 2006/112/CE e dell'art. 13 della direttiva n. 2008/118/CE.

Di conseguenza deve essere redatto un **certificato distinto per ogni fornitore/depositario**. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

#### Riferimenti normativi

Consiglio UE, regolamento 15/03/2022, n. 2022/432 (G.U.U.E. 16/03/2022, L88)



## Finanziamenti

Emendamenti al decreto Sostegni ter

## Bonus locazioni: ammesse anche le imprese che gestiscono le piscine

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Si allarga la platea delle imprese beneficiarie del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo. Previsto originariamente dal decreto Sostegni ter a favore delle imprese del settore turistico, con l'approvazione della legge di conversione da parte del Senato, il beneficio viene esteso anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine. Confermate le condizioni di accesso al beneficio. Il credito spetta per i canoni di locazione o affitto d'azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché le imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Come usufruire dell'agevolazione?

Platea più ampia per il credito d'imposta sui **canoni di locazione di immobili a uso non abitativo**.

Nella versione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) licenziata dal Senato al beneficio sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore della **gestione delle piscine**.

L'efficacia della misura è condizionata all'**autorizzazione** della Commissione europea.

Ciò vuol dire che l'effettivo utilizzo del bonus rimarrà in **sospeso** fino a quando non giungerà tale autorizzazione.

### Imprese ammesse

Il credito di imposta è previsto dall'articolo 5.

Secondo la formulazione originaria del decreto Sostegni ter, la misura è a favore delle imprese operanti nel comparto **turistico**, quali:

- strutture **alberghiere e termali**;
- **agenzie di viaggio**;
- **tour operator**.

Con un emendamento apportato con la legge di conversione, il bonus può essere fruito anche dalle imprese dei settori di cui ai codici **ATECO 93.11.20 - gestione di piscine**.

**Leggi anche Bonus affitti imprese turistiche: arriva la proroga per i canoni di locazione**

### Misura del credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus è pari al:

- **60%** nel caso di contratti di locazione;
- **30%** nel caso di contratti di servizi a prestazioni;
- **30%** nel caso di affitto d'azienda;
- **50%** nel caso di affitto d'azienda di strutture turistico ricettive.

### Condizioni di ammissibilità

Per quanto concerne le condizioni di accesso al beneficio, il credito spetta a condizione che le imprese abbiano subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019 e del 2022, deve essere eseguito considerando le operazioni effettuate in quei mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche ([Agenzia delle Entrate, circolare 9/E/2020](#)).

La verifica deve essere effettuata su **base mensile**. Pertanto, il bonus può spettare anche con riferimento ad un solo mese agevolato per il quale si è verificato il requisito minimo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

### Esempio

Si ipotizzi che un **albergo** abbia avuto un **fatturato** pari:

- a 460.000 euro nel mese di gennaio 2019 e a 150.000 euro nel mese di gennaio 2022;
- a 380.000 euro nel mese di febbraio 2019 e a 130.000 euro nel mese di febbraio 2022;
- a 540.000 euro nel mese di marzo 2019 e a 430.000 euro nel mese di marzo 2022.

L'albergo:

- **ha diritto** al credito di imposta per il mese di **gennaio 2022**, in quanto il calo del fatturato rispetto al 2019 è stato superiore al 50%;
- **ha diritto** al credito di imposta per il mese di **febbraio 2022**, in quanto anche per questo mese il calo del fatturato rispetto al 2019 è stato superiore al 50%;
- **Non ha diritto** al credito di imposta per il mese di **marzo 2022**, in quanto per questo mese il calo del fatturato rispetto al 2019 **non** è stato almeno del 50%.

### Temporary Framework



Il credito d'imposta trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (Temporary Framework).

A tal fine, gli operatori devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Modalità di fruizione

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato:

- in **compensazione**. Non trovano applicazione i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007 e all'art. 34, legge n. 388/2000;
- nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa.

---

#### Attenzione

Sembra importante sottolineare che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata, il bonus può essere usato

in **compensazione** nell'**F24** anche in presenza di **debiti erariali scaduti iscritti a ruolo** per un importo **superiore a 1.500 euro**. Confermando la posizione già espressa nella risposta ad interpello n. 451/2021, le Entrate hanno spiegato che il divieto di compensazione, per espressa previsione normativa (art. 31, D.L. n. 78/2010), si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo (per imposte erariali e relativi accessori), di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, mentre (come chiarito dalla circolare n. 13/E/2011), sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "Erario" del modello F24. I crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti *ex lege* al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di "credito derivante da imposta erariale".

---

Ai sensi dell'art. 28, c. 5-bis, D.L. n. 34/2020, nei contratti di locazione il bonus può essere **ceduto al locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

In tale ipotesi, pertanto, il conduttore può beneficiare di uno sconto pari al credito di imposta e versa, al locatore, il canone diminuito del bonus ceduto.

Il bonus **non concorre** alla formazione della base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.

## Lavoro e previdenza

Adempimenti per i datori di lavoro

## Assicurazione INAIL autonomi dello spettacolo: denunce entro il 18 marzo per evitare le sanzioni

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

A partire dal 1° gennaio 2022 devono essere assicurati all'INAIL i lavoratori autonomi dello spettacolo prima assicurati all'ENPALS. I datori di lavoro interessati, devono presentare la denuncia di iscrizione, se non già assicurati, o di variazione entro il 18 marzo 2022. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale termine, sono comminate sanzioni civili determinate dall'importo del premio evaso e dal ritardo con il quale viene effettuata la comunicazione. Le istruzioni per l'assicurazione dei lavoratori autonomi precedentemente iscritti all'ENPALS sono state fornite dall'INAIL, con la circolare n. 11 del 2022.

Con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, l'INAIL ha reso note le istruzioni per l'**assicurazione dei lavoratori autonomi** precedentemente iscritti all'ENPALS. La tutela assicurativa è stata introdotta dal legislatore con l'art. 66, comma 4, della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021. La tutela decorre dal 1° gennaio 2022 ed è riferita anche agli eventi qualificati come itinere.

### Lavoratori tutelati

I lavoratori autonomi tutelati sono individuati dalle disposizioni riferite alle categorie ENPALS che sono state oggetto di revisioni periodiche. La tipizzazione dei soggetti tutelati soddisfa il requisito soggettivo estendendo il novero dei soggetti assicurati già compresi nell'art. 4 del T.U.; il requisito oggettivo, lavorazioni tutelate, è soddisfatto dalla "presunzione legale di pericolosità" delle attività artistiche sulle quali si è basata la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la tutela dei ballerini e tircorlei.

In aggiunta ai **lavoratori autonomi ex ENPALS**, la circolare precisa che devono essere assicurati anche i lavoratori impegnati in **esibizioni musicali dal vivo**, **manifestazioni** folkloristiche, di intrattenimento o di celebrazioni popolari effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni o da titolari di pensione; per quanto concerne gli adempimenti INPS, questi lavoratori sono esentati da contribuzione per i compensi fino ad euro 5.000 annui mentre, ai fini della assicurazione INAIL la tutela prescinde da limiti legati agli importi erogati.

Sono oggetto di tutela assicurativa anche i lavoratori che prestano **attività di insegnamento, formazione** ed attività **promozionali** purché le prestazioni prevedano un compenso.

### Datori di lavoro assicuranti

Il premio assicurativo è dovuto da qualsiasi soggetto che impieghi un lavoratore assicurato come sopra individuati. Il datore di lavoro deve anche provvedere alle

denunce di infortunio e/o di malattia professionale.

### Attenzione

Ai fini INAIL non incide il fine del datore di lavoro, il premio deve essere versato anche da assicuranti che non esercitano una attività economica.

Il premio assicurativo è **sempre a carico del datore di lavoro**.

Il premio è determinato nella forma ordinaria ovvero retribuzioni imponibili\*tasso.

Dal punto di vista dell'inquadramento economico, art. 49 l. n. 88/1989, non essendo previsto un inquadramento INPS, ai fini INAIL si applica il **settore Industria** per le produzioni (film, spot, spettacoli teatrali) e **terziario** per le attività artistiche.

La classificazione delle lavorazioni deve essere riferita alle voci di tariffa del **sottogruppo 0500**.

### Retribuzioni

In relazione alle retribuzioni imponibili, la circolare precisa che il **premio** deve essere **calcolato sulle retribuzioni effettive** a condizione che non siano minori del minimale. Occorre precisare che non è stata ancora emanata la circolare relativa ai minimali per l'anno 2022 e che per questo anno devono essere considerate le retribuzioni che presuntivamente verranno erogate. Per le prestazioni si applica lo stesso criterio del raffronto fra la retribuzione più favorevole fra il minimale e la retribuzione effettiva.

### Adempimenti per il datore di lavoro

Dato il ritardo nell'emanazione della circolare n. 11/2022 e vista la decorrenza della tutela fissata al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro devono effettuare le **comunicazioni** necessarie **entro il 18 marzo 2022** godendo di una **esenzione** dalla applicazione delle **sanzioni civili** connesse al ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 12 del T.U. (ritardo a loro non imputabile).

In relazione agli **adempimenti**, si potrebbe verificare che:

- il datore di lavoro **non è titolare di alcun rapporto assicurativo**. Entro il 18 marzo 2022 deve trasmettere tramite i servizi telematici la denuncia di inizio di attività specificando le lavorazioni esercitate ed indicando le retribuzioni imponibili sulle quali l'INAIL calcolerà la rata poi oggetto di autoliquidazione (senza la deroga la denuncia si sarebbe effettuata entro il 1° gennaio 2022);

- il datore di lavoro **è già titolare di un rapporto assicurativo**. Deve essere trasmessa la denuncia di variazione entro il 18 marzo 2022 (normalmente il termine è di 30gg);

- il datore di lavoro **ha già la lavorazione assicurata al giusto settore economico**. Non deve essere effettuata alcuna comunicazione poiché le retribuzioni imponibili saranno inserite, insieme a quelle degli altri soggetti assicurati per la lavorazione, nella autoliquidazione del premio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2023.

#### Attenzione

La circostanza che i servizi telematici potrebbero non essere aggiornati non sta a significare che verranno applicate sanzioni civili.

In sostanza, il servizio telematico pone a confronto la data di comunicazione e quella della decorrenza presentando il periodo successivo al 1° gennaio 2022 come pregresso quindi sanzionabile. Le disposizioni contenute nella circolare n. 11/2022 sono chiare, indipendentemente dalla presentazione dei periodi nel servizio telematico, non devono essere applicate sanzioni civili al datore di lavoro che effettua le comunicazioni in modo corretto entro il 18 marzo 2022.

#### Sanzioni

Nell'ipotesi di **mancato rispetto** del termine del 18 marzo 2022, verrebbero comminate le sanzioni civili per **evasione** spontaneamente denunciata entro 12 ore dalla decorrenza della tutela.

Le sanzioni civili sono determinate dall'importo del premio evaso e dal ritardo con il quale viene effettuata la comunicazione.

A carico del datore di lavoro sono posti anche gli adempimenti in materia di sicurezza, sul lavoro indicati nel D.Lgs n. 81/2008.

Da ultimo, la circolare n. 11/2022 prevede lo scambio di informazioni fra INPS ed INAIL allo scopo di evitare casi di evasione o di elusione.

## Lavoro e previdenza

Indagine della COVIP

## Casse di previdenza liberi professionisti: aumentano gli investimenti in OICR

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

La COVIP, con la circolare del 16 febbraio, ha chiesto alle Casse di previdenza dei liberi professionisti informazioni su alcuni profili relativi all'investimento in OICR. Secondo quanto evidenziato nel Quadro di sintesi 2020 sulle politiche di investimento delle Casse, infatti, nell'ultimo quinquennio vi è stato un aumento rilevante delle quote di OICR, che, considerate al netto dei fondi immobiliari, salgono dal 24,6% del 2016 al 36% del 2020. La COVIP ha ritenuto, quindi, opportuno chiedere alcuni chiarimenti su questo tipo di investimento.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che, nell'articolata rete di controllo sulle **Casse di previdenza dei liberi professionisti**, ha funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, ha pubblicato lo scorso 16 febbraio una specifica circolare con cui richiede alle Casse informazioni su alcuni profili relativi all'**investimento in OICR** (Organismi di investimento collettivo del risparmio). Tale tipologia di asset ha avuto, infatti, negli ultimi anni, un significativo incremento nell'ambito dei portafogli degli enti previdenziali privati.

**Leggi anche** Casse di previdenza liberi professionisti: aumentano gli iscritti e il patrimonio

### Precedente richiesta

Va opportunamente ricordato come lo scorso 27 gennaio la Commissione, anche alla luce della entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno del nuovo Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza elaborato lo scorso anno e implementato in successive scadenze, aveva richiesto con altra circolare alle Casse la disponibilità di informazioni concernenti principalmente la **politica di investimento** e i relativi criteri di attuazione, il processo di **impiego delle risorse** disponibili e il **sistema di controllo** della gestione finanziaria e dei dati afferenti alla composizione delle attività detenute e alla relativa redditività. Tale richiesta è finalizzata alla predisposizione della Relazione annuale che la Commissione di vigilanza deve predisporre per i Ministeri del Lavoro e dell'Economia entro il prossimo 31 ottobre.

### Crescente rilevanza del "peso" degli OICR

Così come viene evidenziato nel **Quadro di sintesi 2020** sulle politiche di investimento delle Casse pubblicato nello scorso mese di ottobre dalla COVIP, nell'ultimo quinquennio, l'evoluzione delle quote delle singole classi di attivo sul totale mostra:

- la **riduzione** degli **investimenti immobiliari**. Questi

ultimi, comprensivi anche delle quote di fondi immobiliari, sono passati dal 23,8% del 2016 al 19,4% del 2020, ancorché, in valore assoluto, il totale complessivo resti rilevante (19,6 miliardi di euro rispetto ai 19 del 2016);

- la **diminuzione** dei **titoli di Stato**, dal 18% del 2016 al 15,7% del 2020; è scesa anche la quota degli altri titoli di debito dal 6,4% al 4,3%;

- l'**aumento rilevante** delle **quote di OICR**, che, considerate al netto dei fondi immobiliari, salgono dal 24,6% del 2016 al 36% del 2020;

- la **diminuzione** dei **titoli di capitale**, dal 9,6% del 2016 al 7% del 2020.

Le quote di OICR totalizzano **51,1 miliardi di euro**, 3,8 miliardi in più rispetto al 2019. L'incremento è per quasi 3 miliardi imputabile alle quote di OICVM, passate da 26,9 a 29,9 miliardi, e per 780 milioni agli altri OICR, saliti da 20,4 a 21,2 miliardi; in quest'ultimo caso, i fondi immobiliari diminuiscono di circa 170 milioni di euro e gli altri OICR di tipo mobiliare, ivi inclusi i fondi di private equity e private debt, aumentano da 5,4 a 6,3 miliardi. Riaggregando le componenti dell'attivo, tenendo conto dei titoli obbligazionari e azionari sottostanti gli OICVM detenuti, risulta che alla fine del 2020:

- gli **investimenti immobiliari**, 19,6 miliardi di euro (20 nel 2019), subiscono una flessione in percentuale dell'attivo (19,4% contro 20,8%); tra le diverse componenti, diminuisce l'incidenza delle quote di fondi immobiliari (dal 15,7% al 14,8%) e prosegue la discesa del peso degli immobili detenuti direttamente (dal 4,6% al 4,1%);

- gli **investimenti in titoli di debito**, 36,4 miliardi (36,5 nel 2019), formano il 36,2% dell'attivo, con una diminuzione di 1,8 punti percentuali rispetto al 2019; tra le diverse componenti, diminuiscono sia gli investimenti diretti (dal 21,4% al 20%) che quelli sottostanti gli OICVM (dal 16,5% al 16,2%);

- gli **investimenti in titoli di capitale**, 18,5 miliardi di

euro (16,8 nel 2019), costituiscono il 18,3% dell'attivo, in aumento rispetto al 17,5% del 2019; a fronte di un aumento degli investimenti sottostanti gli OICVM (dal 9,1% all'11,3%), si registra una riduzione degli investimenti diretti (dall'8,4% al 7%).

**Leggi anche** COVIP: Casse di previdenza con patrimonio in crescita e nuove scelte di investimento

### Casse di previdenza e PIR

Va ricordato poi come le Casse di previdenza, così come i Fondi pensione, possono godere del **regime fiscale agevolato** per i redditi degli investimenti qualificati.

Così come ricorda l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021 sui PIR, la finalità è di **indirizzare le risorse finanziarie** degli investitori previdenziali verso l'**economia reale** nel lungo periodo, incentivando l'investimento in azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o in Stati SEE, con stabile organizzazione in Italia, nonché in quote o azioni di OICR, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o in Stati SEE che investono prevalentemente in tali azioni o quote. In particolare, le Casse di previdenza possono destinare somme **fino al 10% dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli **investimenti qualificati**.

L'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per gli enti di previdenza obbligatoria.

Al fine di beneficiare di tale regime, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato **devono essere detenuti per almeno cinque anni** (minimum

holding period).

Sono espressamente esclusi da tale agevolazione i redditi relativi a partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR. È, inoltre, consentito alle Casse la possibilità di costituire un PIR e per esse non si applica il principio di "unicità" del PIR. Pertanto, gli stessi possono detenere più PIR.

Per tali soggetti è stabilita la **detassazione dei redditi** derivanti dagli investimenti nei **PIR**, sempreché siano rispettati i vincoli di investimento delle risorse destinate agli investimenti qualificati e gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni. In particolare, anche le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono essere titolari dei PIR 3.0 e dei PIR Alternativi nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dalle rispettive discipline.

**Leggi anche** PIR: disciplina fiscale ad hoc per ogni tipologia di piano

### Indagine della COVIP

Nella propria circolare, la COVIP sottolinea che, tenuto conto che la regolamentazione propria degli OICR contempla, sovente, la presenza di **comitati consultivi** come presidio contrattuale degli interessi del quotista e tenuto anche conto che la partecipazione agli stessi viene a determinare un articolato **raccordo** tra la **governance** delle **Casse** e quella dell'**OICR**, sembra opportuno effettuare un approfondimento su detta partecipazione nonché su altri profili quali l'attribuzione a un rappresentante dell'Ente della carica di presidente dell'Assemblea di un OICR e presenza nel Consiglio di amministrazione di società partecipate conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici.



## Lavoro e previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

## Smart working, green pass e obbligo vaccinale: le novità per i datori di lavoro

di Daniele Virgillito - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista in Catania e Roma

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno e fine dell'obbligo del super green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la versione base. Sono le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza di decreto legge approvato, il 17 marzo, dal Consiglio dei Ministri. Fino al 15 giugno, per gli over 50 resta in ogni caso l'obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti. Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche. Quali sono le altre novità?

Il **31 marzo** si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. L'Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo, ha infatti varato un nuovo decreto legge recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" rivedendo, in particolare, le norme sugli **obblighi di vaccinazione** e per l'**accesso ai luoghi di lavoro**.

Con la **fine dello stato di emergenza** viene abbandonato inoltre il meccanismo regolatorio delle **restrizioni** ancorato all'andamento cromatico dei **colori delle regioni** e verrà, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.

### Smart working: proroga fino al 30 giugno

La conclusione dello stato di emergenza non cambierà però le regole vigenti sullo smart working: l'art. 10 del della bozza di decreto legge proroga, al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato **senza l'accordo individuale** tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.

Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i **lavoratori fragili**.

Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l'accordo sul **disegno di legge** per la **regolamentazione dello smart working** che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento

entro la fine della legislatura.

Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro, al di fuori dall'ufficio, che superi la **soglia di almeno il 30% dell'orario complessivo**. Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sono necessari gli accordi individuali. Un'interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l'accordo individuale: se da una parte viene confermato l'obbligo dell'accordo individuale, dall'altra si afferma che gli **aspetti più rilevanti** debbano essere normati dalla **contrattazione nazionale di categoria** e/o da un accordo aziendale o territoriale.

In particolare, gli accordi collettivi dovrebbero stabilire, oltre che il **diritto alla disconnessione**, le eventuali **agevolazioni** afferenti alcune specifiche categorie. La proposta di legge prevede, infatti, un accesso prioritario al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori. In particolare, per coloro che usufruiscono della **legge 104**; per i **caregiver**; in presenza di figli disabili; nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità.

In caso di violazione, invece, del diritto alla disconnessione, "si applicano le disposizioni di cui all'art. 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato". Il disegno di legge demanda ai contratti "l'equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione e all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze".

Il testo condiviso prevede, inoltre, una serie di **agevolazioni per le aziende** che si impegnano nella promozione dello smart working, che però scatterebbero

solo per chi applica “contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative”. Il nuovo disegno di legge prevede, a tal riguardo, la **riduzione** dell'1% dei **premi assicurativi INAIL** per le aziende che utilizzano lo smart working. Inoltre “alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile” è ipotizzato il riconoscimento di un tax credit.

### Green pass: la road map verso il ritorno alla normalità

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 si esaurirà il 31 marzo; l'art. 1 del decreto varato dall'Esecutivo specifica che nonostante questo, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate una o più **ordinanze** che possono contenere **misure derogatorie** purché “individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

Le ordinanze “sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione”.

Tra le novità più dibattute approvate all'unanimità nel corso del Consiglio dei Ministri, la **fine dell'obbligo di super green pass** per l'accesso ai luoghi di lavoro per **gli over 50** ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio.

Sempre dal 1° aprile **torna al 100%** la capienza consentita per le **manifestazioni**, e per accedervi basterà il green pass base. Per quanto riguarda la **scuola** invece **decade l'obbligo di quarantena** per i contatti stretti, saranno obbligati alla dad solo gli alunni conclamati positivi. Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l'uso dei **mezzi di trasporto** pubblico locale e per accedere agli **uffici pubblici**, nei **negozi**, nelle banche o alle poste.

Il super green pass sarà **ancora necessario**, invece, per accedere ai **servizi di ristorazione al chiuso**, piscine, palestre e centri benessere. Cambiano anche le regole per gli stranieri che dovranno possedere solo il green pass base e non più quello rafforzato, per poter soggiornare negli hotel e consumare nei ristoranti al chiuso.

Un ulteriore graduale **ritorno alla normalità** riguarda l'**uso delle mascherine**: i dispositivi di protezione saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indossare le Ffp2 anche per assistere a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.

Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso, “ad eccezione del momento del ballo”. Esentati sempre dall'indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti durante lo svolgimento di attività sportiva. Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell'esecuzione della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche.

Dal primo maggio, poi, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della bozza di decreto verranno abbandonati green pass, mascherine al chiuso, anche nelle scuole. L'ultimo step della roadmap è fissato per il 15 giugno quando decadranno tutti gli obblighi vaccinali ad eccezione del personale appartenente al comparto sanitario.

### Obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale **fino al 15 giugno** varrà per il **personale scolastico**, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Fino a metà giugno vale l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

**Fino al 15 giugno** per gli **over 50** resta l'obbligo vaccinale, con **sanzione di 100 euro** per potenziali inadempienti; l'obbligo di vaccinazione permarrà, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

**Leggi anche** Obbligo vaccinale over 50: multe in arrivo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

### Decadono le quarantene da contatto

Secondo quanto stabilito dall'art. 4, su isolamento delle persone risultate positive al Covid e

sull'autosorveglianza dei contatti stretti, la bozza di decreto legge disciplina una serie di nuove indicazioni, che verranno ulteriormente articolate attraverso una circolare del ministero della Salute.

Dal 1° aprile 2022 è fatto, infatti, divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all'accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno

avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il **regime dell'auto-sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

## Dipendenti CED, rinnovato il CCNL

Per i dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP il 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL del comparto. Rideterminati i minimi tabellari e elevata l'indennità di funzione. Aggiornato l'importo dell'e.d.r. e quello da versare per l'assistenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.

Con l'accordo 9 marzo 2022 Assoced e Lait con UGL Terziario hanno **rinnovato il CCNL** per i dipendenti dei centri elaborazione dati, imprese ICT, professioni digitali e STP.

## Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, i **nuovi importi mensili** della paga base conglobata sono i seguenti:

Importi mensili				
dal 1.5.2022	dal 1.3.2023	dal	dal 1.9.2024	
2.793,36	2.827,84	2.862,33	2.896,81	
2.538,62	2.569,96	2.601,30	2.632,64	
2.179,57	2.206,48	2.233,38	2.260,29	
1.951,31	1.975,40	1.999,49	2.023,58	
1.870,87	1.893,96	1.917,06	1.940,16	
1.751,43	1.773,06	1.794,68	1.816,30	
1.629,65	1.649,77	1.669,89	1.690,01	
1.551,61	1.570,76	1.589,92	1.609,07	
1.310,33	1.326,50	1.342,68	1.358,86	

## Indennità di funzione

L'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro, per 14 mensilità, viene così elevata:

Importi mensili			
dal 1.4.2022	dal 1.4.2023	dal 1.4.2024	
269,00	273,00	278,00	
234,00	238,00	242,00	

## Finanziamento dell'Ente bilaterale

Dal 1° aprile 2022 la quota contrattuale per il finanziamento dell'EBCE è elevata a € **11,00 mensili** per 14 mensilità (€ 8,00 a carico azienda e € 3,00 a carico del lavoratore).

## Elemento distinto della retribuzione

L'E.d.r. che l'azienda che omette il versamento per il finanziamento dell'EBCE è tenuta a corrispondere al dipendente, è elevato ad € **26,00**, per 14 mensilità.

## Elemento economico di garanzia

Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti e ai contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31 marzo 2025, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione aziendale e che non percepiscano altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dal CCNL, sarà erogato con la retribuzione di **aprile 2025**, un elemento economico di garanzia nei seguenti importi:

Importi	
90,00	
75,00	
60,00	

L'importo sarà calcolato in proporzione all'effettiva prestazione svolta nel periodo 1° aprile 2022-31 marzo 2025, e sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

L'elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale corrisposta successivamente al 1° aprile 2022.

Le aziende in situazione di crisi potranno, con accordo aziendale, stabilire la sospensione, riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia.

## Trasferta

Le brevi trasferte per le quali è previsto il rimborso delle spese effettive sono quelle di **durata inferiore alle 8 ore**.

## Assistenza integrativa

La quota associativa al fondo EASI viene elevata dal 1° aprile 2022 ad € **204,00 annuali**, suddivisi in 12 rate mensili di € 17,00 (€ 15,00 a carico azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore).

L'E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad € **36,00** per 14 mensilità, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il t.f.r.

#### **Welfare aziendale**

Il welfare contrattuale attribuito dall'azienda ai lavoratori sarà pari al valore annuo di:

- € **150,00** per l'anno 2022;
- € **150,00** per l'anno 2023;
- € **150,00** per l'anno 2024,

e sarà erogato entro il mese di **settembre** di ciascun anno.

Gli importi non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.

Il welfare è riconosciuto a tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, assunti a tempo indeterminato o con contratto a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita.

#### **Apprendistato professionalizzante**

Gli apprendisti possono essere iscritti all'E.B.C.E.

L'accordo aggiorna i contenuti della **formazione** nonché i profili formativi.

#### **Lavoro a termine**

Così come ammesso dall'art. 41 bis, D.L. n. 73/2021, l'accordo aggiunge alle ipotesi per cui si possono stipulare contratti a termine fino a 24 mesi (ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), le seguenti **specifiche fattispecie**:

- attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all'impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi per la connettività);
- riconversione/innovazione dei processi produttivi con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale;
- valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere;
- avvio di Start up e PMI innovative volte a favorire l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile;
- investimenti in percorsi di formazione e

riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l'occupazione giovanile;

- investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all'avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;

- attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni). Dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine superiore a 12 ed entro i 24 mesi solo per le ipotesi a) e b) dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Mentre sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dal CCNL anche dopo il 30 settembre 2022.

#### **Decorrenza**

L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 31 marzo 2025.

Accordo 9 marzo 2022

*A cura della Redazione*



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.